COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 4.12.2024
COM(2024) 567 final

2024/0315 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni del regolamento (UE) 2017/2226 e del regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'entrata in funzione graduale del sistema di ingressi/uscite

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi della proposta**

Il sistema di ingressi/uscite (EES), istituito dal regolamento (UE) 2017/2226[1] ("regolamento EES"), è un elemento fondamentale della gestione delle frontiere dello spazio Schengen. In quanto banca dati centralizzata, l'EES registra gli ingressi, le uscite e i respingimenti dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne di 29 Stati membri Schengen per un soggiorno di breve durata. L'EES rappresenta una tappa importante nel percorso dell'UE per migliorare la sicurezza e l'efficienza alle sue frontiere esterne. Per la prima volta, un sistema raccoglierà dati biometrici, quali le immagini del volto e le impronte digitali, dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne. L'EES permetterà agli Stati membri Schengen di accedere in tempo reale ai dati personali dei cittadini di paesi terzi e alla cronologia dei loro viaggi, e di verificare se rispettano il termine del soggiorno di breve durata autorizzato nello spazio Schengen. Di conseguenza, l'EES ridurrà notevolmente le probabilità di frode di identità e di soggiorno fuoritermine, rafforzando in ultima analisi la sicurezza dello spazio Schengen.

Malgrado i notevoli sforzi compiuti dagli Stati membri, dall'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) e dalla Commissione, non è possibile avviare l'EES nel quarto trimestre del 2024 come previsto dal Consiglio "Giustizia e affari interni" dell'ottobre 2023[2]. La Commissione non ha ricevuto tutte le notifiche dagli Stati membri di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera c), del regolamento EES, la cui trasmissione costituisce un requisito giuridico per l'entrata in funzione dell'EES. Sebbene un gran numero di Stati membri abbia comunicato alla Commissione la propria disponibilità, alcuni Stati membri hanno dichiarato di non essere in grado di farlo. Allo stesso tempo, avviare completamente le operazioni da un giorno all'altro costituirebbe un fattore di rischio per la resilienza di un sistema informatico complesso quale il sistema centrale dell'EES.

Di conseguenza, i soggetti coinvolti nel funzionamento dell'EES hanno dichiarato di preferire che l'introduzione di nuovi processi alle frontiere esterne sia preceduta da un periodo di adeguamento per le autorità nazionali e i viaggiatori, al fine di garantire un maggiore grado di certezza. La piena entrata in funzione di un nuovo sistema informatico su larga scala presso tutti i valichi di frontiera, che impone adeguamenti tecnici in tempo reale, potrebbe comportare rischi per la sicurezza e la fluidità degli spostamenti, soprattutto nelle zone in cui si riscontrano già difficoltà dovute alle attuali infrastrutture, alla mancanza di spazio o ad altri vincoli. Queste difficoltà sono aggravate dalle differenze tra gli Stati membri in merito alle

[1] Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2226/2021-08-03).

[2] L'attuazione dell'interoperabilità, che prevedeva come primo sistema l'EES, seguito dall'ETIAS, dall'ECRIS-TCN, dal nuovo Eurodac, dal VIS riveduto e dai regolamenti sull'interoperabilità introdotti parallelamente, segue una tabella di marcia che è stata modificata a causa delle difficoltà emergenti.

modalità di attuazione dell'EES, dovute a loro volta alla diversità dei valichi di frontiera e ai diversi approcci riguardo all'automazione e alla diffusione delle nuove tecnologie.

Il regolamento EES permette tuttavia solo un'entrata in funzione completa del sistema, che richiede che tutti gli Stati membri inizino a usarlo integralmente e simultaneamente nei confronti di tutti i viaggiatori soggetti a registrazione nell'EES presso tutti i loro valichi di frontiera esterni. Non prevede la possibilità di un periodo di adeguamento.

Da quanto spiegato sopra sembra che gli obiettivi dell'EES possano essere conseguiti in modo più efficace e con maggiore certezza se viene introdotto un certo grado di flessibilità nel periodo di entrata in funzione del sistema. A questo scopo si ritiene necessario adottare un regolamento che consenta di avviare gradualmente il sistema nel corso di un periodo limitato. La presente proposta di regolamento introduce una deroga al regolamento EES nella misura necessaria a consentire un'entrata in funzione graduale, permettendo di mantenere i risultati dell'impegno profuso sia da eu-LISA che dagli Stati membri e nel contempo di conseguire gli obiettivi dell'EES: modernizzare la gestione delle frontiere esterne e contribuire alla sicurezza interna dell'Unione europea.

Il regolamento proposto offre inoltre un approccio flessibile che soddisfa le diverse esigenze degli Stati membri, permettendo a quelli che lo desiderano di attuarlo gradualmente e agli altri di avviare pienamente le attività fin dal primo giorno. Occorre tuttavia tenere presente che l'EES produrrà i suoi pieni vantaggi soltanto quando sarà applicato integralmente da tutti gli Stati membri.

La presente proposta introduce anche misure che permettono agli Stati membri di gestire efficacemente circostanze eccezionali, quali problemi tecnici o periodi di punta dei viaggi. Per attenuare tali rischi, gli Stati membri possono sospendere l'uso del sistema, in tutto o in parte, per un breve periodo di tempo durante la fase di entrata in funzione graduale. Tale meccanismo sarà mantenuto per un periodo limitato anche dopo l'entrata in funzione completa.

Negli scambi a livello di esperti e a livello tecnico, nonché in seno al consiglio di amministrazione di eu-LISA, la maggior parte degli Stati membri si è dichiarata favorevole a un'entrata in funzione graduale e ha riconosciuto che ciò consentirebbe di attuare meglio le nuove norme sull'EES alle frontiere esterne. L'approccio graduale è stato accolto con favore anche dalla maggior parte dei vettori e degli operatori delle infrastrutture che ospitano valichi di frontiera, nel corso di una riunione specificamente dedicata a tali portatori di interessi. Gli Stati membri dovrebbero provvedere a un coordinamento adeguato con gli operatori delle infrastrutture dei valichi di frontiera presso i quali è introdotto l'EES. Dovrebbero inoltre garantire la trasparenza in merito all'introduzione dell'EES ai loro valichi di frontiera esterni e provvedere affinché le misure siano effettivamente comunicate sia ai vettori che ai viaggiatori.

- **Obiettivi della proposta**

Gli obiettivi generali della presente proposta derivano dagli obiettivi, basati sul trattato, di migliorare ulteriormente la gestione delle frontiere esterne dello spazio Schengen iniziando ad applicare quanto prima le norme armonizzate dell'EES sugli spostamenti transfrontalieri, e contribuire in tal modo alla sicurezza interna dell'Unione europea.

La presente iniziativa stabilisce le basi per un'entrata in funzione graduale dell'EES, derogando temporaneamente a talune disposizioni del regolamento EES e del regolamento

(UE) 2016/399 ("codice frontiere Schengen"[3]) che impongono agli Stati membri di utilizzare pienamente il sistema.

L'obiettivo generale della proposta è favorire l'operatività del regolamento EES, permettendo così agli Stati membri di conseguire gli obiettivi del sistema stabiliti in tale regolamento in modo tempestivo ed efficiente.

Gli obiettivi specifici della proposta sono i seguenti:

1. offrire agli Stati membri la flessibilità di iniziare a usare l'EES in funzione del loro livello di preparazione, in linea con gli standard elevati dell'EES riguardo all'utilizzo di attrezzature tecnologicamente avanzate per la raccolta dei dati;

1. agevolare l'introduzione di adeguamenti tecnici e operativi durante il primo periodo di funzionamento dell'EES consentendo l'avvio graduale del sistema;

2. gestire meglio ed evitare potenziali lunghi tempi di attesa alle frontiere esterne;

3. migliorare la situazione attuale garantendo che gli utenti finali, come le guardie di frontiera, i funzionari incaricati dell'immigrazione, le autorità competenti per i visti e i funzionari delle autorità di contrasto, abbiano accesso alle informazioni più aggiornate sull'identità dei viaggiatori anche se i dati registrati nel sistema sono incompleti a causa dell'introduzione graduale dell'EES;

4. fare in modo che gli Stati membri dispongano di soluzioni per affrontare situazioni impreviste che potrebbero verificarsi dopo l'entrata in funzione dell'EES, al fine di evitare perturbazioni alle frontiere esterne e lunghi tempi di attesa;

5. permettere alle autorità nazionali, ai viaggiatori e ai vettori di adeguarsi ai nuovi processi e alle nuove tecnologie di gestione delle frontiere;

6. preservare i grandi investimenti effettuati, soprattutto in termini di infrastrutture, attrezzature e risorse umane, in preparazione dell'entrata in funzione dell'EES.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'attuale quadro giuridico dell'UE in questo settore è costituito dalla legislazione dell'UE sui controlli alle frontiere esterne. La legislazione proposta contribuisce anche a conseguire gli obiettivi stabiliti nel codice frontiere Schengen e nella Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen[4].

La proposta è coerente con le disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati[5].

Il regolamento è pienamente coerente con il quadro giuridico esistente in materia di protezione dei dati. Introduce deroghe temporanee mirate al regolamento EES e al codice frontiere Schengen, necessarie per consentire l'entrata in funzione graduale dell'EES.

---

[3] Regolamento (UE) 2016/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (GU L 77 del 23.3.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/399/2024-07-10).

[4] Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2000/922/oj).

[5] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/2016-05-04).

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'entrata in funzione graduale dell'EES sarà coerente con l'applicazione del sistema di informazione visti (VIS) e del futuro sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), nonché con le future componenti dell'interoperabilità che eu-LISA sta sviluppando: il portale di ricerca europeo, il servizio comune di confronto biometrico, l'archivio comune di dati di identità e il rilevatore di identità multiple[6]. La Commissione, gli Stati membri ed eu-LISA discuteranno e concorderanno una pianificazione dell'ETIAS e di tutte le componenti dell'interoperabilità, riveduta e integrata alla luce dell'entrata in funzione prevista dell'EES.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Il presente regolamento prevede una deroga temporanea a talune disposizioni del regolamento EES e del codice frontiere Schengen, che sono state adottate sulla base, rispettivamente, dell'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE, nonché dell'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) ed e), TFUE. È opportuno adottare la presente proposta di regolamento sulla base delle stesse disposizioni del TFUE su cui si basa il regolamento EES.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Secondo il principio di sussidiarietà, l'UE può intervenire solo se gli obiettivi previsti non possono essere conseguiti dai singoli Stati membri.

L'obiettivo della presente proposta di regolamento è consentire l'attuazione delle disposizioni del regolamento EES. L'entrata in funzione graduale di un sistema comune di informazione secondo norme e scadenze armonizzate non può essere realizzata in misura sufficiente dai soli Stati membri e richiede l'azione dell'UE.

- **Proporzionalità**

La proposta soddisfa il principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea in quanto non va oltre quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi fissati.

In particolare, la proposta di regolamento introduce una deroga limitata al regolamento EES e al codice frontiere Schengen al fine di consentire l'entrata in funzione graduale dell'EES.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Un regolamento è lo strumento migliore per conseguire gli obiettivi della presente proposta, in quanto garantisce l'applicabilità diretta delle disposizioni e un approccio uniforme e coerente in tutto lo spazio Schengen. Ciò è particolarmente importante in quanto il regolamento proposto deroga al regolamento EES, che istituisce un sistema centrale attraverso

[6] Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/817/2024-04-25).

il quale gli Stati membri cooperano e stabilisce norme sulle verifiche di frontiera, e al codice frontiere Schengen. Poiché l'atto proposto mira a introdurre obblighi uniformi per gli Stati membri e gli operatori dei trasporti, lo strumento appropriato per conseguire gli obiettivi della presente iniziativa è un regolamento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

• Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non applicabile.

• Consultazioni dei portatori di interessi

Non applicabile.

• Assunzione e uso di perizie

La proposta ha tenuto debitamente conto dei risultati di un ampio processo di consultazione svolto durante la progettazione e lo sviluppo dell'EES, comprendente discussioni con esperti informatici, esperti politici, esperti operativi e giuridici degli Stati membri ed eu-LISA nel contesto del gruppo consultivo eu-LISA, del consiglio di gestione del programma di eu-LISA, del consiglio di amministrazione di eu-LISA e del comitato per le frontiere intelligenti. Si sono inoltre tenuti scambi con i portatori di interessi e discussioni in seno al Consiglio.

• Valutazione d'impatto

La proposta intende introdurre una deroga limitata al regolamento EES e al codice frontiere Schengen per consentire l'entrata in funzione graduale dell'EES. Dato l'obiettivo strategico, non sono disponibili altre opzioni strategiche. Non è quindi appropriata né necessaria una valutazione d'impatto.

Le valutazioni d'impatto relative all'EES sono state effettuate a partire dal 2008 e, insieme alla consultazione delle parti interessate e alle discussioni in seno al Consiglio e al Parlamento europeo, hanno costituito la base di una valutazione d'impatto dettagliata redatta dalla Commissione, che accompagna la proposta di regolamento sull'EES[7]. La valutazione d'impatto si è concentrata sulle esigenze fondamentali per la gestione delle frontiere che devono essere affrontate mediante l'istituzione dell'EES. Gli impegni fondamentali che devono essere assunti sono i seguenti: i) migliorare la qualità delle verifiche di frontiera; ii) permettere di identificare le persone in modo affidabile; iii) rafforzare la sicurezza interna e la lotta contro il terrorismo e le forme gravi di criminalità. Tali esigenze saranno soddisfatte soltanto grazie all'entrata in funzione dell'EES.

• Efficienza normativa e semplificazione

Non applicabile.

• Diritti fondamentali

La proposta tiene pienamente conto dei diritti e dei principi fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, le misure proposte tengono conto dell'articolo 6 della Carta che tutela il diritto fondamentale alla libertà e alla sicurezza,

[7] SWD(2016) 114 final, SWD(2016) 115 final, SWD(2016) 116 final.

dell'articolo 7 sul diritto fondamentale di ogni persona al rispetto della propria vita privata e familiare, e dell'articolo 8 sul diritto fondamentale alla protezione dei dati di carattere personale. Le misure proposte sono inoltre in linea con l'articolo 16 TFUE, che garantisce a ogni persona il diritto alla protezione dei dati personali che la riguardano.

La proposta non modifica le rigorose norme di accesso all'EES e le necessarie garanzie stabilite dal regolamento EES, compreso il rispetto dei dati personali in quanto diritto fondamentale e il diritto all'informazione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Il programma di monitoraggio degli esiti, dei risultati e degli effetti della proposta di regolamento segue quello di cui all'articolo 72 del regolamento EES.

Un meccanismo coerente basato sui piani per l'introduzione graduale e sugli obblighi di comunicazione consente inoltre il processo decisionale e il monitoraggio generale prima e durante l'avvio progressivo delle attività. I piani per l'introduzione graduale elaborati a livello centrale e nazionale sono frutto di una stretta cooperazione tra gli Stati membri, eu-LISA e la Commissione.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta si compone dei blocchi descritti di seguito.

– **Introduzione graduale (articoli 1, 2 e 4)**: gli Stati membri avvieranno progressivamente le attività dell'EES, iniziando con una registrazione minima del 10 % degli attraversamenti stimati delle frontiere, per raggiungere la registrazione completa di tutte le persone entro la fine del periodo di entrata in funzione graduale. I respingimenti saranno registrati ai valichi di frontiera presso i quali l'EES è operativo. Gli Stati membri avranno la possibilità di accelerare l'attuazione a livello nazionale o di mettere pienamente in funzione l'EES. Europol inizierà a utilizzare l'EES a partire dal primo giorno dell'entrata in funzione graduale.

– **Piani di introduzione, monitoraggio e comunicazione (articolo 3)**: i dettagli dell'entrata in funzione graduale a livello centrale e nazionale saranno stabiliti nei piani di introduzione di eu-LISA e degli Stati membri, previa consultazione della Commissione. Gli Stati membri presenteranno alla Commissione e ad eu-LISA relazioni mensili sullo stato di avanzamento dei lavori. Qualora uno Stato membro decida di mettere pienamente in funzione l'EES, il piano di introduzione deve limitarsi a spiegare tale scelta.

– **Norme temporanee che derogano al regolamento EES e al codice frontiere Schengen (articolo 5)**: l'apposizione obbligatoria di timbri sui documenti di viaggio per tutte le persone che rientrano nell'ambito di applicazione dell'EES rimarrà in vigore fino alla fine del periodo di entrata in funzione graduale. Laddove è introdotto l'EES, gli Stati membri registreranno i dati dei viaggiatori contenuti nei loro documenti di viaggio. Gli Stati membri potranno registrare progressivamente i dati biometrici. Durante il periodo di entrata in funzione graduale dell'EES, le autorità

che accedono ai dati registrati nell'EES daranno la precedenza ai timbri rispetto a tali dati. L'interoperabilità tra l'EES e il VIS sarà utilizzata ai valichi di frontiera presso i quali l'EES è operativo. Saranno ignorate le possibili conseguenze delle informazioni circa la durata massima rimanente di soggiorno autorizzato fornite dal calcolatore automatico. La verifica dell'identità e della precedente registrazione dei cittadini di paesi terzi avranno luogo solo ai valichi di frontiera presso i quali l'EES opera con funzionalità biometriche. Il sito web, la campagna d'informazione e il modello da fornire ai viaggiatori saranno adattati per tenere conto dell'entrata in funzione graduale. Per garantire la coerenza tra gli strumenti giuridici dell'UE e una chiara applicazione delle norme, alcune disposizioni del regolamento EES e del codice frontiere Schengen saranno sospese durante l'entrata in funzione graduale dell'EES.

– **Accesso ai dati dell'EES (articolo 6)**: le autorità competenti dovrebbero tenere conto del fatto che i dati registrati nell'EES nel periodo di entrata in funzione graduale del sistema possono essere incompleti. I dati registrati nell'EES nel periodo di entrata in funzione graduale non saranno utilizzati dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ai fini dell'esecuzione delle analisi di rischio e delle valutazioni delle vulnerabilità. Durante tale periodo sarà sospeso l'uso di diverse funzionalità dell'EES che richiedono l'applicazione uniforme del sistema in tutti gli Stati membri. I vettori potranno iniziare a utilizzare il servizio web solo 90 giorni dopo l'inizio del periodo di entrata in funzione graduale.

– **Sospensione delle operazioni dell'EES (articolo 7)**: in casi eccezionali di guasto del sistema centrale dell'EES, dei sistemi nazionali o dell'infrastruttura di comunicazione, o di tempi di attesa eccessivi alle frontiere, gli Stati membri possono decidere di non registrare nessun dato (sospensione totale) o di non registrare i dati biometrici (sospensione parziale). La sospensione parziale sarà possibile dopo la fine del periodo di entrata in funzione graduale, per un periodo limitato, in circostanze eccezionali in cui l'intensità di traffico è tale da rendere eccessivi i tempi di attesa alle frontiere.

– **Entrata in vigore e applicazione (articolo 8)**: la proposta prevede tre fasi di applicabilità: i) i lavori preparatori relativi ai piani di introduzione di cui all'articolo 3, che inizieranno alla data di entrata in vigore del regolamento proposto; ii) il periodo di entrata in funzione graduale, che inizierà dalla data decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento EES dopo aver ricevuto da tutti gli Stati membri le notifiche di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera c), del regolamento EES; iii) un periodo di applicabilità prorogato per alcune delle norme derogatorie sull'applicazione del periodo transitorio e delle misure transitorie, sull'accesso ai fascicoli incompleti e sull'uso degli stessi, nonché sull'obbligo dei vettori di verificare i timbri apposti sui documenti di viaggio di cui all'articolo 6 e sul meccanismo di sospensione di cui all'articolo 7. Le notifiche degli Stati membri di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera c), del regolamento EES dovrebbero essere considerate alla luce dell'entrata in funzione graduale. Attraverso tali notifiche gli Stati membri confermano di essere in grado di usare l'EES. Ciò non significa tuttavia che tutti i valichi di frontiera debbano essere completamente pronti e attrezzati fin dall'inizio del periodo di introduzione graduale.

2024/0315 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni del regolamento (UE) 2017/2226 e del regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'entrata in funzione graduale del sistema di ingressi/uscite

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[1],

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio[2] che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES), la Commissione deve decidere la data a partire dalla quale l'EES entra in funzione, una volta soddisfatte determinate condizioni.

(2) La Commissione non ha tuttavia ricevuto tutte le notifiche di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2226, la cui trasmissione costituisce una delle condizioni per decidere l'entrata in funzione dell'EES.

(3) Il regolamento (UE) 2017/2226 permette solo l'entrata in funzione completa, che richiede che tutti gli Stati membri inizino a usare integralmente il sistema nei confronti di tutti i cittadini di paesi terzi soggetti a registrazione nell'EES e lo introducano simultaneamente presso tutti i loro valichi di frontiera.

(4) Al fine di accordare agli Stati membri la flessibilità necessaria perché inizino a usare l'EES in funzione del loro livello di preparazione e di facilitare gli adeguamenti tecnici e operativi al momento dell'entrata in funzione del sistema, è necessario stabilire norme per l'entrata in funzione graduale dell'EES. Affinché tali adeguamenti tengano conto dei potenziali flussi di viaggio e dei picchi stagionali, è opportuno che tale entrata in funzione graduale abbia una durata di 180 giorni di calendario.

---

[1] Posizione del Parlamento europeo del [data da aggiungere dopo l'accordo] e decisione del Consiglio del [data da aggiungere dopo l'accordo].

[2] Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2226/oj).

(5) Per consentire l'entrata in funzione graduale dell'EES occorre pertanto derogare a talune disposizioni del regolamento (UE) 2017/2226 e del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio[3] ("codice frontiere Schengen"). Altre norme del regolamento (UE) 2017/2226 che non sono interessate dal presente regolamento si applicano come previsto da detto regolamento. In particolare, i dati registrati nell'EES durante l'entrata in funzione graduale sono soggetti alle norme del regolamento (UE) 2017/2226 e sono considerati affidabili e accurati.

(6) Gli Stati membri dovrebbero iniziare progressivamente a mettere in funzione l'EES per registrare presso uno o più valichi di frontiera, all'ingresso e all'uscita, i dati dei cittadini di paesi terzi soggetti a registrazione nel sistema. Se possibile e applicabile, gli Stati membri dovrebbero prevedere una combinazione di valichi di frontiera aerei, terrestri e marittimi. Per consentire un avvio controllato dell'EES e per gestire meglio ed evitare potenziali lunghi tempi di attesa alle frontiere, se del caso, gli Stati membri dovrebbero utilizzare progressivamente tutte le funzionalità dell'EES e inserire gradualmente i dati di tutti i cittadini di paesi terzi soggetti a registrazione nel sistema. Ai fini di un approccio coordinato è opportuno che l'entrata in funzione graduale si articoli in fasi, per le quali occorre stabilire i requisiti minimi che gli Stati membri devono rispettare. Gli Stati membri avranno la possibilità di accelerare l'introduzione dell'EES a livello nazionale o di metterlo pienamente in funzione fin dall'inizio dell'avvio graduale.

(7) Al fine di favorire un'agevole attuazione dell'EES, è opportuno che l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) elabori un piano di introduzione ad alto livello, con cui fornire agli Stati membri e alle agenzie dell'Unione orientamenti in merito alla pianificazione e all'introduzione del sistema durante il periodo di entrata in funzione graduale, e lo presenti alla Commissione, agli Stati membri e alle agenzie dell'Unione. Tale piano dovrebbe includere i limiti di capacità del sistema centrale specificati da eu-LISA per ciascuna fase di attuazione. Nel decidere di avviare o anticipare le operazioni, gli Stati membri dovrebbero tenere conto della capacità del sistema centrale quale indicata nel piano di introduzione ad alto livello.

(8) Al fine di favorire un'agevole attuazione dell'EES, è opportuno che gli Stati membri elaborino piani di introduzione nazionali in consultazione con la Commissione ed eu-LISA. Per ciascuna delle fasi dell'entrata in funzione graduale del sistema, i piani nazionali di introduzione dovrebbero includere informazioni sulle soglie e sui requisiti stabiliti, in particolare: i) la data a partire dalla quale l'EES sarà operativo a ciascun valico di frontiera; ii) la percentuale del numero stimato di attraversamenti di frontiera da registrare nell'EES rispetto al numero totale di cittadini di paesi terzi soggetti a registrazione nel sistema; iii) se del caso, le funzionalità biometriche da utilizzare presso ciascun valico di frontiera selezionato. Nell'elaborare i rispettivi piani di introduzione nazionali, gli Stati membri sono incoraggiati a coordinarsi adeguatamente con gli operatori delle infrastrutture in cui sono situati valichi di frontiera. Per monitorare il rispetto dell'entrata in funzione graduale, è opportuno che gli Stati membri presentino alla Commissione e ad eu-LISA relazioni mensili sull'attuazione dei loro piani di introduzione. Tali relazioni mensili dovrebbero comprendere, ove necessario, misure correttive per garantire il rispetto dell'entrata in funzione graduale.

---

[3] Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/399/oj).

(9) Poiché l'EES entrerà in funzione gradualmente e i dati registrati nel sistema potrebbero essere incompleti, è opportuno che, durante l'entrata in funzione graduale, i documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi siano sistematicamente timbrati all'ingresso e all'uscita. Le autorità nazionali dovrebbero tenere conto dell'eventuale incompletezza delle cartelle di ingresso/uscita o delle cartelle relative al respingimento e dovrebbero considerare prevalenti i timbri rispetto alle informazioni registrate nell'EES. Inoltre, nel fornire ai cittadini di paesi terzi informazioni circa la durata massima rimanente del loro soggiorno autorizzato, le autorità nazionali dovrebbero basare la loro valutazione sui timbri apposti sui documenti di viaggio. In caso di mancanza di timbro dovrebbero prevalere i dati registrati nell'EES.

(10) Considerando che i dati registrati nell'EES durante la sua entrata in funzione graduale potrebbero essere incompleti, le autorità nazionali non dovrebbero tenere conto dei risultati forniti dal calcolatore automatico sulla durata massima rimanente del soggiorno autorizzato dei cittadini di paesi terzi registrati nel sistema. Analogamente, nell'espletamento dei loro compiti, le autorità nazionali non dovrebbero tenere conto del meccanismo automatizzato che identifica o segnala la mancanza di cartelle di uscita dopo la data di scadenza di un soggiorno autorizzato o le cartelle per le quali è stata superata la durata massima del soggiorno autorizzato, creando elenchi di persone identificate quali soggiornanti fuoritermine.

(11) Per fornire agli Stati membri il tempo necessario per adeguarsi all'avvio dell'EES, per i primi 60 giorni di calendario dall'entrata in funzione graduale non dovrebbe essere obbligatorio l'uso di funzionalità biometriche ai valichi di frontiera. Entro il 90° giorno di calendario dall'entrata in funzione graduale, gli Stati membri dovrebbero far funzionare l'EES con funzionalità biometriche almeno per metà dei loro valichi di frontiera. Per i cittadini di paesi terzi soggetti alla registrazione nell'EES ai valichi di frontiera in cui l'EES è operativo senza funzionalità biometriche, fornire dati biometrici non dovrebbe costituire una condizione d'ingresso.

(12) Per rispondere alla necessità di introdurre gradualmente l'EES con funzionalità biometriche presso alcuni valichi di frontiera, è opportuno che la verifica biometrica dei cittadini di paesi terzi soggetti a registrazione nell'EES sia effettuata solo ai valichi di frontiera presso i quali l'EES è operativo con funzionalità biometriche.

(13) Per garantire la coerenza dell'interoperabilità tra il sistema di informazione visti (VIS) istituito dal regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[4] e l'EES, è opportuno che il VIS sia consultato direttamente solo ai valichi di frontiera presso i quali l'EES non è operativo. Ai valichi di frontiera presso i quali l'EES è operativo, le autorità di frontiera dovrebbero avvalersi dell'interoperabilità tra l'EES e il VIS.

(14) I cittadini di paesi terzi i cui dati devono essere registrati nell'EES dovrebbero essere informati dei loro diritti e obblighi in relazione al trattamento dei loro dati mediante il modello di cui all'articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2226. Le informazioni da fornire ai cittadini di paesi terzi soggetti alla registrazione nell'EES dovrebbero comprendere un riferimento all'entrata in funzione graduale del sistema. Il modello dovrebbe informare i cittadini di paesi terzi dell'obbligo di fornire dati

[4] Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/767/oj).

biometrici ai valichi di frontiera qualora ciò costituisca una condizione di ingresso. Il modello dovrebbe inoltre informarli delle conseguenze della mancata fornitura di dati biometrici. Il modello dovrebbe informarli del fatto che non potranno verificare con mezzi automatizzati la durata rimanente del soggiorno autorizzato.

(15) La Commissione dovrebbe introdurre sul sito web dell'EES gli aggiornamenti necessari per tenere conto dell'entrata in funzione graduale dell'EES.

(16) L'obiettivo di sensibilizzare i cittadini di paesi terzi sui loro diritti e obblighi specifici sarebbe conseguito più facilmente se gli Stati membri adeguassero la campagna d'informazione secondo le modalità di funzionamento dell'EES alle loro frontiere presso cui l'EES è operativo ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/2226. I materiali informativi elaborati dalla Commissione con il sostegno degli Stati membri nel contesto dell'articolo 51 del regolamento (UE) 2017/2226 dovrebbero pertanto essere adattati ai fini della campagna d'informazione avviata in concomitanza dell'entrata in funzione graduale del sistema.

(17) Durante l'entrata in funzione graduale dell'EES, il servizio web non permetterà ai cittadini di paesi terzi di verificare elettronicamente la durata esatta del soggiorno cui sono autorizzati.

(18) Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi dei vettori aerei, marittimi e internazionali che effettuano trasporti di gruppo con autopullman di cui all'articolo 26, paragrafo 1, della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen[5] e alla direttiva 2001/51/CE del Consiglio[6]. A tale riguardo, i vettori dovrebbero verificare i timbri apposti sui documenti di viaggio. Per garantire una comunicazione efficace con i vettori in merito alla specifica applicazione dell'EES ai valichi di frontiera, cosa che va in ultima analisi a vantaggio dei viaggiatori, è fondamentale che gli Stati membri siano trasparenti in merito all'introduzione dell'EES ai loro valichi di frontiera.

(19) L'articolo 22 del regolamento (UE) 2017/2226 e l'articolo 12 bis del regolamento (UE) 2016/399 prevedono un periodo transitorio e misure transitorie relative all'entrata in funzione dell'EES. È necessario derogare a tali articoli affinché il periodo transitorio e le misure transitorie si applichino solo dopo la fine del periodo di entrata in funzione graduale. Tale deroga dovrebbe cessare di applicarsi cinque anni e 180 giorni di calendario dopo la data decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226.

(20) Per evitare di prendere decisioni sulla sola base dei dati registrati nell'EES, le autorità nazionali e le agenzie dell'UE dovrebbero tenere conto, nell'assolvimento dei loro compiti, del fatto che i fascicoli individuali registrati nell'EES possono contenere serie di dati incomplete. Tale deroga dovrebbe cessare di applicarsi cinque anni dopo la data decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226, per tenere conto del periodo di conservazione di cinque anni previsto per le serie di dati per le quali non è stata registrata alcuna uscita, di cui all'articolo 34, paragrafo 3, di detto regolamento.

---

5 Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2000/922/oj).

6 Direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/51/oj).

(21) Nel garantire il rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2226 relative alla modifica dei dati e alla cancellazione anticipata dei dati, gli Stati membri dovrebbero integrare i dati incompleti nella misura consentita dalla limitata disponibilità delle serie di dati registrate nell'EES durante l'entrata in funzione graduale.

(22) L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera dovrebbe astenersi dall'usare i dati registrati nell'EES durante l'entrata in funzione graduale per eseguire analisi del rischio e valutazioni delle vulnerabilità, poiché l'incompletezza dei dati potrebbe causare valutazioni fuorvianti dei rischi e delle vulnerabilità.

(23) Per garantire una gestione efficace delle frontiere esterne durante l'entrata in funzione graduale dell'EES, ai valichi di frontiera presso i quali l'EES non è operativo le verifiche di frontiera dovrebbero essere effettuate conformemente al regolamento (UE) 2016/399 quale applicabile [il giorno precedente la data di entrata in funzione dell'EES decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226]. Ai valichi di frontiera presso i quali l'EES è operativo, le verifiche di frontiera dovrebbero essere effettuate conformemente al regolamento (UE) 2017/2226 e al codice frontiere Schengen. Tuttavia è opportuno applicare deroghe specifiche a tali regolamenti per quanto riguarda le verifiche ai valichi di frontiera presso i quali l'EES è operativo senza funzionalità biometriche per consentire l'entrata in funzione graduale del sistema. Ciò dovrebbe avvenire fatte salve le verifiche dei titolari di visto mediante le impronte digitali, conformemente al regolamento (CE) n. 787/2008.

(24) Per consentire un adeguamento efficace delle disposizioni tecniche e organizzative durante l'entrata in funzione graduale dell'EES in ciascuno Stato membro e per affrontare circostanze eccezionali di guasto del sistema centrale dell'EES, dei sistemi nazionali o dell'infrastruttura di comunicazione, o tempi di attesa eccessivi alle loro frontiere, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di sospendere, in tutto o in parte, le operazioni dell'EES a determinati valichi di frontiera. In caso di sospensione parziale, dovrebbe essere sospesa la registrazione dei dati biometrici nell'EES. In caso di sospensione totale, nessun dato dovrebbe essere registrato nell'EES. Per attenuare i rischi aggiuntivi connessi all'introduzione dell'EES con funzionalità biometriche, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità, in circostanze eccezionali in cui l'intensità di traffico è tale da rendere eccessivi i tempi di attesa alle frontiere, di sospendere la registrazione dei dati biometrici nel sistema dopo la fine del periodo di entrata in funzione graduale. Tale sospensione dovrebbe essere autorizzata per un periodo limitato di 60 giorni dopo la fine del periodo di entrata in funzione graduale dell'EES e dovrebbe essere prorogata di 60 giorni se meno dell'80 % dei fascicoli individuali registrati nell'EES durante l'entrata in funzione graduale del sistema contiene dati biometrici.

(25) eu-LISA dovrebbe pubblicare relazioni sulle statistiche relative all'uso del sistema, che dovrebbero servire a valutare le prestazioni del sistema, verificare che gli Stati membri si conformino ai piani di introduzione, individuare i settori da migliorare, monitorare il rispetto dell'entrata in funzione graduale dell'EES e sostenere il processo decisionale relativo all'ulteriore sviluppo e all'ottimizzazione del sistema.

(26) I lavori preparatori relativi ai piani di introduzione dovrebbero iniziare alla data di entrata in vigore del presente regolamento. L'entrata in funzione graduale dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento EES. Poiché il presente regolamento

prevede deroghe temporanee, esso dovrebbe cessare di applicarsi 180 giorni di calendario dopo la data decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226. Tuttavia, le norme derogatorie relative all'applicazione del periodo transitorio e delle misure transitorie, all'accesso ai dati dell'EES, alla verifica da parte dei vettori dei timbri apposti sui documenti di viaggio e alla sospensione dell'EES dovrebbero applicarsi per un periodo limitato dopo la fine del periodo di entrata in funzione graduale.

(27) L'obiettivo del presente regolamento, che autorizza deroghe al regolamento (UE) 2017/2226 e al regolamento (UE) 2016/299 al fine di permettere l'entrata in funzione graduale dell'EES, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione. L'Unione può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(28) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(29) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(30) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio.

(31) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio.

(32) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio.

(33) Per quanto riguarda Cipro, le disposizioni di cui al presente regolamento relative al VIS costituiscono disposizioni basate sull'*acquis* di Schengen o a esso altrimenti connesse ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003. Per il funzionamento dell'EES occorre la concessione di un accesso passivo al VIS. Poiché l'EES dovrà essere usato soltanto dagli Stati membri che soddisfano le condizioni relative al VIS al momento in cui l'EES entrerà in funzione, Cipro non userà l'EES fin dall'entrata in funzione. Cipro sarà connesso all'EES non appena saranno soddisfatte le condizioni della procedura di cui al regolamento (UE) 2017/2226.

(34) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il [XX].

(35) Il presente regolamento stabilisce rigorose norme relative all'accesso all'EES nonché le necessarie garanzie per tale accesso. Stabilisce inoltre i diritti individuali di accesso, rettifica, completamento, cancellazione e ricorso, in particolare il diritto a un ricorso giurisdizionale, e il controllo del trattamento dei dati da parte di autorità pubbliche indipendenti. Il presente regolamento rispetta pertanto i diritti fondamentali ed è conforme ai principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto alla dignità umana, la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto di non discriminazione, i diritti del minore, i diritti degli anziani, l'integrazione delle persone con disabilità e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

(36) Il presente regolamento fa salvi gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Ginevra, del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme relative all'entrata in funzione graduale del sistema di ingressi/uscite (EES) alle frontiere degli Stati membri presso cui l'EES è operativo conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/2226, e deroghe temporanee al regolamento (UE) 2017/2226 e al regolamento (UE) 2016/399.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

(a) "entrata in funzione graduale dell'EES": il periodo di 180 giorni di calendario a decorrere dalla data decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226;

(b) "autorità nazionali": le autorità di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/2226;

(c) "numero stimato di attraversamenti delle frontiere": la stima del numero di attraversamenti delle frontiere da parte dei cittadini di paesi terzi di cui

all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2226 in ciascuno Stato membro, effettuata dallo Stato membro sulla base della media annua del numero totale di attraversamenti delle frontiere da parte di cittadini di paesi terzi che si recano nello Stato membro per un soggiorno di breve durata, calcolata per i tre anni precedenti la data di applicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento.

Articolo 3
Piani di introduzione

1. Entro il [30° giorno di calendario successivo all'entrata in vigore del presente regolamento] l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) fornisce alla Commissione, agli Stati membri e ad Europol un piano di introduzione ad alto livello sull'entrata in funzione graduale dell'EES, tenendo conto delle fasi di cui all'articolo 4. Il piano di introduzione comprende orientamenti sull'uso dell'EES destinati agli Stati membri e ad Europol, che precisano i limiti di capacità del sistema centrale dell'EES.

2. Entro il [60° giorno di calendario successivo all'entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri, in consultazione con la Commissione ed eu-LISA, elaborano un piano di introduzione nazionale relativo all'entrata in funzione graduale dell'EES, tenendo conto del piano di introduzione ad alto livello di cui al paragrafo 1 del presente articolo e delle fasi di cui all'articolo 4.

3. Per ciascuna delle fasi di cui all'articolo 4, i piani di introduzione nazionali comprendono informazioni sulle soglie e sui requisiti stabiliti in tale articolo.

4. A decorrere dal 30° giorno di calendario successivo all'entrata in funzione graduale dell'EES, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e ad eu-LISA relazioni mensili sull'attuazione dei rispettivi piani di introduzione nazionali, comprendenti le eventuali misure correttive necessarie per conformarsi agli obblighi di cui all'articolo 4.

5. Su richiesta della Commissione, eu-LISA fornisce alla Commissione le statistiche necessarie al monitoraggio dei piani di introduzione nazionali, conformemente all'articolo 63, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2226.

Articolo 4
Entrata in funzione graduale

1. In deroga all'articolo 66, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2226, nel corso dell'entrata in funzione graduale dell'EES gli Stati membri utilizzano l'EES come stabilito nel presente articolo.

2. A decorrere dal primo giorno dell'entrata in funzione graduale dell'EES, ciascuno Stato membro inizia a usare l'EES all'ingresso e all'uscita presso uno o più valichi di frontiera, scegliendo, se possibile e applicabile, una combinazione di valichi di frontiera aerei, terrestri e marittimi, per registrare e conservare i dati dei cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2226. Gli Stati membri registrano nell'EES almeno il 10 % del numero stimato di attraversamenti di frontiera in ciascuno di essi.

Per i primi 60 giorni di calendario dall'entrata in funzione graduale dell'EES, gli Stati membri possono usare l'EES senza funzionalità biometriche e le autorità nazionali possono creare o aggiornare fascicoli individuali senza dati biometrici.

3. Entro il 90° giorno di calendario dall'entrata in funzione graduale dell'EES, gli Stati membri usano l'EES con funzionalità biometriche almeno per metà dei loro valichi di frontiera. Gli Stati membri registrano almeno il 50 % del numero stimato di attraversamenti di frontiera in ciascuno di essi. I fascicoli individuali dei cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2226 registrati nell'EES contengono dati biometrici.

4. Entro il 150° giorno di calendario dall'entrata in funzione graduale dell'EES, gli Stati membri usano l'EES con funzionalità biometriche presso tutti i loro valichi di frontiera e continuano a registrare nell'EES almeno il 50 % del numero stimato di attraversamenti di frontiera in ciascuno di essi.

5. Entro il 170° giorno di calendario dall'entrata in funzione graduale dell'EES, gli Stati membri usano l'EES con funzionalità biometriche presso tutti i loro valichi di frontiera e registrano nell'EES tutti i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2226.

6. I respingimenti decisi presso un valico di frontiera presso il quale l'EES è operativo sono registrati nell'EES conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2226. Se l'EES è operativo con funzionalità biometriche, i respingimenti sono registrati con dati biometrici. Se l'EES è operativo senza funzionalità biometriche, i respingimenti sono registrati senza dati biometrici.

7. A decorrere dal primo giorno dell'entrata in funzione graduale dell'EES, Europol utilizza l'EES come previsto dal regolamento (UE) 2017/2226.

Articolo 5
Altre deroghe al regolamento (UE) 2017/2226 e al regolamento (UE) 2016/399

1. Oltre alle norme di cui all'articolo 4, nel corso dell'entrata in funzione graduale dell'EES si applicano le norme di cui al presente articolo.

2. Le autorità di frontiera timbrano sistematicamente i documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2226 all'ingresso e all'uscita.

   Gli obblighi di apposizione del timbro di cui all'articolo 42 bis, paragrafo 1, secondo comma, e all'articolo 42 bis, paragrafi 2, 5 e 6, del regolamento (UE) 2016/399 si applicano *mutatis mutandis* negli Stati membri in cui l'EES è operativo.

3. Per inserire, modificare, cancellare e consultare i dati nell'EES, le autorità nazionali competenti ai fini di cui agli articoli da 23 a 35 del regolamento (UE) 2017/2226 considerano prevalenti i timbri rispetto ai dati dell'EES, anche in casi di discrepanze o nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del medesimo regolamento. In mancanza del timbro prevalgono i dati registrati nell'EES.

4. In mancanza del timbro sul documento di viaggio di un cittadino di paese terzo presente nel territorio degli Stati membri, e in mancanza di un fascicolo individuale nell'EES relativo a tale cittadino, le autorità nazionali possono presumere che quest'ultimo non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso o di soggiorno negli Stati membri.

Tale presunzione non si applica al cittadino di paese terzo che possa fornire, con qualsiasi mezzo, prove attendibili del fatto di beneficiare del diritto di libera circolazione ai sensi del diritto unionale o del diritto di soggiorno in uno Stato membro ospitante ai sensi dell'accordo di recesso UE-Regno Unito, o del possesso di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata.

Tale presunzione può essere confutata qualora il cittadino di paese terzo fornisca, in qualsiasi modo, elementi di prova attendibili che dimostrino che ha rispettato le condizioni relative alla durata di un soggiorno di breve durata.

Qualora la presunzione sia confutata, le autorità nazionali svolgono uno o più dei compiti seguenti ai valichi di frontiera presso i quali l'EES è operativo, nella misura consentita dal presente regolamento:

(a) creano un fascicolo individuale per tale cittadino di paese terzo nell'EES, se necessario;

(b) aggiornano l'ultima cartella di ingresso/uscita inserendo i dati mancanti;

(c) cancellano un fascicolo esistente qualora l'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/2226 preveda una tale cancellazione.

5. Le autorità di frontiera si avvalgono dell'interoperabilità tra l'EES e il VIS di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226 solo ai valichi di frontiera presso i quali l'EES è operativo. Le autorità di frontiera continuano ad accedere direttamente al VIS:

(a) ai valichi di frontiera presso i quali l'EES non è operativo;

(b) laddove l'EES è sospeso conformemente all'articolo 7 del presente regolamento.

6. Le autorità nazionali ed Europol non tengono conto di quanto segue:

(a) dei risultati ottenuti dal calcolatore automatico che fornisce informazioni sulla durata massima del soggiorno autorizzato di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/2226;

(b) dell'elenco dei soggiornanti fuoritermine generato automaticamente e delle sue conseguenze, in particolare quelle di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) e h), all'articolo 12, paragrafo 3, all'articolo 16, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 3, all'articolo 50, paragrafo 1, lettere i) e k), e all'articolo 63, paragrafo 1, lettera e), di detto regolamento.

7. I trattamenti effettuati dagli Stati membri conformemente al presente regolamento non sono considerati illeciti o non conformi al regolamento (UE) 2017/2226 ai fini degli articoli 45 e 48 del medesimo regolamento.

8. La verifica dell'identità della precedente registrazione dei cittadini di paesi terzi a norma dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2017/2226 è effettuata sui cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento ai valichi di frontiera presso i quali l'EES è operativo con funzionalità biometriche, anche attraverso sistemi self-service laddove disponibili.

9. Oltre alle informazioni specifiche di cui all'articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2226, che gli Stati membri devono aggiungere nel modello per informare i cittadini di paesi terzi in merito al trattamento dei loro dati personali nell'EES, gli

Stati membri accompagnano il modello da consegnare ai cittadini di paesi terzi al momento della creazione del fascicolo individuale con le informazioni seguenti:

"Il sistema di ingressi/uscite è in fase di introduzione graduale. Durante questo periodo di introduzione [dal...] è possibile che i Suoi dati personali, compresi i dati biometrici, non siano raccolti ai fini del sistema di ingressi/uscite alle frontiere esterne di tutti gli Stati membri. Se è necessario raccogliere obbligatoriamente queste informazioni e Lei sceglie di non fornirle, Le sarà rifiutato l'ingresso. Durante questo periodo di introduzione graduale i Suoi dati non saranno automaticamente aggiunti a un elenco di soggiornanti fuoritermine. Inoltre, Lei non potrà verificare per quanto tempo è ancora autorizzato a soggiornare utilizzando il sito web o le attrezzature disponibili ai valichi di frontiera.

Una volta completata l'introduzione graduale dell'EES, i Suoi dati personali saranno trattati in base alle informazioni fornite nel documento che accompagna il presente modulo."

10. Le informazioni contenute sul sito web dell'EES di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226 sono adattate dalla Commissione per tenere conto dell'entrata in funzione graduale.

11. La campagna d'informazione di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) 2017/2226 che accompagna l'entrata in funzione dell'EES rispecchia le condizioni specifiche vigenti ai valichi di frontiera, garantendo che le informazioni pertinenti siano comunicate alle persone interessate e tenendo conto delle fasi di cui all'articolo 4 del presente regolamento. La Commissione coadiuva gli Stati membri nella preparazione dei materiali adattati della campagna d'informazione.

12. È sospesa l'applicazione dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 20 e dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2226.

13. In deroga all'articolo 22 del regolamento (UE) 2017/2226 e all'articolo 12 bis del regolamento (UE) 2016/399, il periodo transitorio e le misure transitorie di cui a tali articoli si applicano a decorrere dal primo giorno successivo al completamento dell'entrata in funzione graduale dell'EES.

14. Ai valichi di frontiera presso i quali l'EES non è operativo, le verifiche di frontiera sono effettuate a norma del regolamento (UE) 2016/399 quale applicabile il giorno precedente la data di entrata in funzione dell'EES decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226.

Ai valichi di frontiera presso i quali l'EES è operativo, le verifiche di frontiera sono effettuate a norma del regolamento (UE) 2017/2226 e del regolamento (UE) 2016/399.

In deroga al secondo comma, ai valichi di frontiera in cui l'EES è operativo senza funzionalità biometriche non si applicano l'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), punto i), né le disposizioni sulla verifica dei cittadini di paesi terzi sulla base di dati biometrici, unicamente ai fini dell'EES, di cui all'articolo 6, lettera f), punto ii), e all'articolo 8, paragrafo 3, lettere a) e g), del regolamento (UE) 2016/399.

Ai fini del presente regolamento sono sospesi l'articolo 9, paragrafo 3, e l'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/399.

Articolo 6
Accesso ai dati dell'EES

1. Quando accedono alle cartelle di ingresso/uscita registrate nell'EES durante l'entrata in funzione graduale del sistema nello svolgimento dei loro compiti:

   (a) le autorità nazionali ed Europol tengono conto del fatto che, a causa del funzionamento variabile dell'EES nei singoli Stati membri durante l'entrata in funzione graduale del sistema, i dati potrebbero essere incompleti;

   (b) le autorità nazionali, nel comunicare i dati conformemente agli articoli 41 e 42 del regolamento (UE) 2017/2226, tengono conto del fatto che potrebbero essere incompleti;

   (c) l'unità centrale ETIAS tiene conto del fatto che le cartelle di ingresso/uscita registrate nell'EES durante l'entrata in funzione graduale del sistema potrebbero includere serie incomplete di dati ai fini della verifica di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226.

2. Quando accedono ai dati per elaborare relazioni e statistiche conformemente all'articolo 63 del regolamento (UE) 2017/2226, le autorità competenti, la Commissione e le pertinenti agenzie dell'Unione tengono conto del fatto che i dati registrati nell'EES durante l'entrata in funzione graduale del sistema possono essere incompleti.

3. In deroga all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226, i vettori possono iniziare a utilizzare il servizio web di cui a tale articolo a decorrere dal 90° giorno di calendario dall'entrata in funzione graduale dell'EES. Durante l'entrata in funzione graduale dell'EES, i vettori verificano i timbri apposti sui documenti di viaggio al fine di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e alla direttiva 2001/51/CE del Consiglio.

   Per un periodo di 180 giorni di calendario dopo il completamento dell'entrata in funzione graduale dell'EES, i vettori, oltre a utilizzare il servizio web di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226, continuano a verificare i timbri apposti sui documenti di viaggio al fine di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e alla direttiva 2001/51/CE del Consiglio.

4. Nell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 35 e 52 del regolamento (UE) 2017/2226 in relazione all'integrazione dei dati personali registrati nell'EES, gli Stati membri integrano i dati pertinenti solo nella misura del possibile, tenendo conto della limitata disponibilità delle serie di dati raccolti durante l'entrata in funzione graduale dell'EES. Se del caso, la decisione amministrativa di cui all'articolo 52, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226 fa riferimento alle condizioni di cui all'articolo 4 del presente regolamento che consentono la registrazione di fascicoli incompleti.

5. In deroga all'articolo 63, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2226, durante l'entrata in funzione graduale dell'EES il personale debitamente autorizzato dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera non ha accesso ai dati registrati nell'EES ai fini dell'esecuzione delle analisi di rischio e delle valutazioni sulle vulnerabilità.

Articolo 7
Sospensione dell'EES

1. Durante l'entrata in funzione graduale dell'EES gli Stati membri possono sospendere, in tutto o in parte, il funzionamento dell'EES a determinati valichi di frontiera in circostanze eccezionali di guasto del sistema centrale dell'EES, dei sistemi nazionali o dell'infrastruttura di comunicazione, o di eventi che provocano un'intensità di traffico tale da rendere eccessivi i tempi di attesa a un valico di frontiera.

   In caso di sospensione parziale, sono raccolti i dati di cui agli articoli da 16 a 20 del regolamento (UE) 2017/2226 ad eccezione dei dati biometrici.

   In caso di sospensione totale, gli Stati membri sospendono completamente le operazioni dell'EES e non raccolgono i dati di cui agli articoli da 16 a 20 di detto regolamento.

   In entrambi i casi gli Stati membri notificano tempestivamente, e in ogni caso entro sei ore dall'inizio della sospensione, alla Commissione e ad eu-LISA il motivo della sospensione parziale o totale e la sua durata prevista, e provvedono affinché gli operatori delle infrastrutture che ospitano valichi di frontiera e i vettori siano debitamente informati di tale sospensione. Una volta cessate le circostanze eccezionali che hanno portato alla sospensione, gli Stati membri ne danno immediata notifica alla Commissione e ad eu-LISA.

2. Per un periodo di 60 giorni di calendario dopo il completamento dell'entrata in funzione graduale dell'EES, gli Stati membri possono sospendere parzialmente il funzionamento dell'EES come previsto al paragrafo 1, secondo comma, presso un determinato valico di frontiera per un periodo massimo di sei ore e solo in circostanze eccezionali che provocano un'intensità di traffico tale da rendere eccessivi i tempi di attesa a un valico di frontiera. Gli Stati membri sono esonerati dall'obbligo di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226 per quanto riguarda i dati biometrici. In simili casi gli Stati membri notificano tempestivamente, e in ogni caso entro sei ore dall'inizio della sospensione, il motivo della sospensione e la sua durata prevista alla Commissione e a eu-LISA.

3. Se meno dell'80 % dei fascicoli individuali registrati nell'EES durante l'entrata in funzione graduale dell'EES contiene dati biometrici, il periodo di cui al paragrafo 2 del presente articolo è automaticamente prorogato di 60 giorni di calendario.

4. Al più tardi entro il 10° giorno di calendario successivo al completamento dell'entrata in funzione graduale dell'EES, eu-LISA fornisce alla Commissione statistiche che le permettano di verificare se tale percentuale è stata raggiunta. Entro il 30° giorno di calendario successivo al completamento dell'entrata in funzione graduale dell'EES, la Commissione informa gli Stati membri dell'esito della sua verifica.

Articolo 8
Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

   Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in funzione dell'EES decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226.

L'articolo 3 si applica tuttavia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il presente regolamento cessa di applicarsi 180 giorni di calendario dopo la data di entrata in funzione dell'EES decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226. Tuttavia:

   (a) l'articolo 5, paragrafo 13, cessa di applicarsi cinque anni e 180 giorni di calendario dopo la data decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226;

   (b) l'articolo 6, paragrafi 1, 2, 4 e 5, cessa di applicarsi cinque anni e 180 giorni di calendario dopo la data decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226;

   (c) l'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, cessa di applicarsi 360 giorni di calendario dopo la data decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226;

   (d) l'articolo 7, paragrafi 2 e 3, cessa di applicarsi 300 giorni di calendario dopo la data decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226;

   (e) l'articolo 7, paragrafo 4, cessa di applicarsi 210 giorni di calendario dopo la data decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
La presidente	*Il presidente*